



Giustizia Sportiva

Pos. 9/2017

**DECISIONE N° 5/2017  
TRIBUNALE FEDERALE**

**Riunito con l'intervento dei Sigg.ri:**

<b>LIBERATI</b>	<b>Avv. Eraldo</b>	<b>Presidente</b>
<b>MATANO</b>	<b>Avv. Giuseppe</b>	<b>Componente</b>
<b>AMATO</b>	<b>Avv. Antonio</b>	<b>Componente</b>

**In ordine al deferimento formulato dalla Procura Generale dello Sport in persona del Sostituto Procuratore Federale Avv. Emiliano Rossi, il Tribunale, a scioglimento della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente**

**DECISIONE**

Con il seguente dispositivo

\*\*\*  
**OMISSIS**  
\*\*\*  
**P.Q.M.**

Il Tribunale definitivamente pronunciando dichiara all'unanimità:

- di irrogare nei confronti del tesserato Sig. Carmelo Cascella la sanzione dell'inibizione di cui all'art. 12 lettera c) RDG per mesi sei

Si avvale del termine di 10 giorni ex art. 53 co. 6 R.d.G. decorrenti dalla data odierna per il deposito dei motivi della decisione.

Manda la Segreteria Organi di Giustizia per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, 2 ottobre 2017

**Il Presidente**

Avv. Eraldo Liberati

**Il componente**

Avv. Antonio Amato

**Il componente**

Avv. Giuseppe Matano

**ITTF • ETTU**

